

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA ATTIVITA' INERENTI ALLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di marzo presso la sede del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Viale G. Marconi n. 81

TRA

L'Amministrazione comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole (di seguito denominata Comune), Codice Fiscale 80001950403 rappresentata da Patrizia Pretolani in qualità di Responsabile dell'Area Servizi ai Cittadini, cui attiene il Servizio interessato, del Comune suindicato

E

Ente Nazionale Protezione Animali - ENPA - (di seguito denominata Associazione) Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - Codice fiscale 80116050586 - Partita I.V.A. 02125341004 – avente sede legale in Via A. Regolo n. 27 – 00192 Roma – e sede operativa in Via Cavour 206 – 47014 Meldola (FC), iscritta al Registro delle Associazioni di volontariato della Regione Lazio a decorrere dal 9.12.2000, rappresentata da Mele Andrea nato a Forlì il 03.05.1974 residente in Forlì in qualità di Presidente della sede operativa di Meldola dell'Associazione stessa,

PREMESSO

- che la legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale, per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che la Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 37, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato e le Istituzioni;
- che la legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e la Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" affidano alla competenza dei Comuni la gestione delle attività connesse al controllo della popolazione canina e felina;
- che le attività di cui sopra possono, ai sensi della normativa sopra citata, essere affidate ad associazioni aventi finalità zoofile e/o protezionistiche;
- che l'art. 2 comma 1 lett. e) della Legge Regionale n. 27/2000 prevede che, per il conseguimento degli obiettivi della legge, i Comuni possano stipulare convenzioni con le

associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 della medesima Legge Regionale per il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio;

- che l'art. 29 comma 2 della Legge Regionale n. 27/2000 prevede che, per i controlli sulla popolazione felina, i Comuni, d'intesa con l'Azienda Unità Sanitaria Locale e con la collaborazione delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, provvedano a censire le zone in cui esistono colonie feline;

- che l'art. 29 comma 3 della Legge Regionale n. 27/2000 prevede che le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 possano richiedere al Comune, d'intesa con l'Azienda Unità Sanitaria Locale, la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipula di apposita convenzione;

- che con delibera di G.C. n. 169 del 24.12.2019 è stato disposto di procedere all'affidamento delle attività inerenti alla gestione delle colonie feline sul territorio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e contestualmente approvati lo schema della presente convenzione e l'avviso pubblico;

- che con determina n. 88/268 in data 10.03.2020 del Responsabile dell' Area Servizi ai Cittadini si è proceduto all'affidamento del servizio di cui trattasi all'Associazione Ente Nazionale Protezione Animali - ENPA - (di seguito denominata Associazione) Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - Codice fiscale 80116050586 - Partita I.V.A. 02125341004 – avente sede legale in Via A. Regolo n. 27 – 00192 Roma – e sede operativa in Via Cavour 206 – 47014 Meldola (FC), procedendo all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, in considerazione che la precedente convenzione è scaduta da quasi tre mesi;

Dato atto che sono state esperite le verifiche necessarie ai fini dell'efficacia dell'affidamento e che, pertanto, con determina n. 94/283 in data 17.03.2020 del Responsabile dell' Area Servizi ai Cittadini si è proceduto a dichiarare l'aggiudicazione definitiva ai fini della sottoscrizione della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Finalità

- a) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
- b) La finalità della presente convenzione è l'osservanza dell'art.29 della Legge Regionale n. 27/2000 e la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela ed al controllo della popolazione felina.

Art. 2 - Compiti dell'Associazione

- a) Gestione delle colonie feline presenti sul territorio comunale, in collaborazione con i cittadini residenti e non, che alimentano direttamente la colonia sul posto;
- b) Cattura dei gatti che vivono in stato di libertà nel territorio comunale, in collaborazione con i cittadini residenti e non, che siano essi soci o non

dell'Associazione, i quali alimentano e accudiscono direttamente la colonia sul posto;

- c) Trasporto dei gatti dalla colonia di appartenenza fino agli Ambulatori dei Servizi veterinari per la sterilizzazione e le cure;
- d) Reinserimento dei gatti sterilizzati in colonia, dopo il periodo di degenza, in collaborazione con i cittadini residenti e non, che siano essi soci o non dell'Associazione, i quali alimentano e accudiscono direttamente la colonia sul posto;
- e) Redazione del rendiconto annuale delle attività svolte, riportando il dettaglio dei gatti sterilizzati di ciascuna colonia censita;
- f) Raccolta delle segnalazioni per identificare le colonie feline dei gatti liberi che siano stanziate sul territorio comunale o porzione di territorio, urbane e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono o dal fatto che siano o meno accuditi dai cittadini.
- g) Servizi aggiuntivi allegati sub a) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.**

Art. 3 – Gestione delle colonie feline

- a) La gestione delle colonie sarà attuata mediante l'individuazione di uno o più cittadini residenti e non, che ne diventerà, insieme all'Associazione, il referente responsabile, il cui nominativo sarà di volta in volta trasmesso al Comune.
- b) Ogni comunicazione tra l'Associazione ed il Comune avverrà in forma scritta.
- c) Gli interventi di cattura e sterilizzazione dei gatti delle colonie censite nel Comune saranno di volta in volta pianificati con il servizio veterinario e, nel caso venga richiesto, comunicati al Comune.
- d) Le gabbie di cattura utilizzate dall'Associazione saranno chiaramente identificate mediante piastrina metallica recanti la scritta: "GABBIA A TRAPPOLA PER IL CONTROLLO DELLE COLONIE FELINE - Legge Regionale 27/2000" e un numero di matricola.
- e) I soci o volontari che si occupano delle colonie feline censite nel Comune, saranno dotati se richiesto dal Comune, di apposito tesserino di riconoscimento.

Art. 4 – Collaborazione con altre Associazioni

- a) Nella gestione delle colonie feline e quant'altro attinente i gatti non di proprietà, l'Associazione potrà collaborare con altre Associazioni presenti nella Provincia di Forlì-Cesena che condividono i medesimi scopi sociali.

Art. 5 – Compiti del Comune

Il Comune si impegna a:

- a) Informare i cittadini che censiscono le colonie feline sulla possibilità di avvalersi del supporto dell'Associazione, fornendo i recapiti telefonici.
- b) Informare l'Associazione delle nuove colonie feline presenti sul territorio di cui si ha notizia, indicando, nel rispetto della legge sulla privacy, il referente della colonia ed i relativi recapiti.
- c) Intervenire, su richiesta motivata e qualora se ne presentasse la necessità, per arginare azioni di disturbo delle colonie feline.
- d) Patrocinare eventuali iniziative volte alla raccolta di fondi a favore dell'Associazione.
- e) Sensibilizzare i cittadini con opuscoli o serate informative per le finalità previste dalla convenzione.

Art. 6 – Personale

- a) L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività descritte nella presente convenzione, ad utilizzare soci volontari e a collaborare con i cittadini referenti delle colonie.
- b) L'Associazione garantisce che i soci inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, contro malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art.4 della L.226/91.

Art. 7 – Contributo

- a) Per lo svolgimento delle attività l'Amministrazione Comunale riconoscerà un contributo massimo annuo di **€. 1.350,00** (milletrecentocinquanta/00) a fronte delle attività svolte dall'Associazione, come sopra individuate, a parziale copertura delle spese sostenute, a valere per le seguenti voci:
 - assicurazioni, ivi incluse le assicurazioni per i soci e per i lavoratori impegnati nelle attività affidate;
 - cibo e altri prodotti alimentari per gli animali;
 - medicinali e presidi medici necessari alla cura degli animali ricoverati;
 - prodotti d'uso quotidiano quali disinfettanti e prodotti per le pulizie;
 - spese per il carburante;
 - altre spese attinenti alla gestione, anche parzialmente non documentate, ma attestate tramite apposita dichiarazione del Presidente dell'Associazione, ivi inclusa una quota parte delle spese generali di funzionamento, entro il limite del 3% dell'importo massimo previsto;

- b) Per essere ammesse al rimborso, tutte le spese dovranno essere attinenti alle attività svolte, nonché regolarmente documentate.
- c) L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'Associazione l'esecuzione di ulteriori attività che si rendessero necessarie in materia di tutela degli animali e controllo del territorio. Le attività aggiuntive verranno svolte a fronte di un rimborso spese preventivamente concordato tra le parti.
- d) L'associazione potrà richiedere il contributo dietro presentazione della documentazione giustificativa con cadenza quadrimestrale o semestrale.

Art. 8 – Osservanza della vigente normativa e responsabilità.

- a) L'Associazione, nello svolgimento delle attività, è tenuta ad osservare e a far osservare ai propri soci o al proprio personale le leggi ed i regolamenti nazionali e locali in materia di protezione degli animali ed in particolare le norme di cui alla L. 14.08.91, n. 281, alla L. R. 07.04.2000, n. 27, alla Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1302/2013, nonché le eventuali nuove disposizioni di legge o regolamentari che dovessero intervenire nel corso della gestione.
- b) L'Associazione inoltre dovrà operare nel rispetto delle indicazioni che l'Ausl di riferimento riterrà di impartire.
- c) L'Associazione infine è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e si obbliga ad adottare ed utilizzare eventuali DPI.
- d) Ogni responsabilità per danni che possano derivare al Comune o a terzi (compresi gli utenti, gli operatori e i soci), a persone o a cose in relazione allo svolgimento delle attività o per cause ad esso connesse o conseguenti, è a carico dell'Associazione.

Art. 9 – Durata e rescissione

- a) La presente convenzione ha validità per tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
- b) Verificato il buon andamento dell'attività svolta, l'Amministrazione comunale potrà avvalersi della facoltà di rinnovare l'affidamento in gestione delle colonie feline per un ulteriore periodo di pari durata.
- c) L'Associazione si impegna, nel caso non vi fossero le condizioni per il rinnovo, a garantire il graduale passaggio delle consegne ad altro soggetto
- d) E' facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione per esigenze dell'Amministrazione ovvero su proposta dell'Associazione, stipulando, di norma, apposito atto aggiuntivo.
- e) Per quanto non specificatamente dettagliato nella presente convenzione, ma comunque rientrante negli obiettivi come definiti all'art. 1, si stabiliranno di volta in

volta i comportamenti da tenere, le modalità di esecuzione e i rispettivi ambiti di competenza.

- f) Il Comune e l'Associazione possono risolvere la presente convenzione in ogni momento nei termini di 60gg, previa diffida da inviarsi a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, per provata inadempienza da parte della controparte degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico.

Art. 10 – Esenzione spese contrattuali

- a) Il presente contratto è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 266/91, in quanto l'Associazione è iscritta al registro del **volontariato**.

Art. 11 – Controversie

- a) In caso di divergenze circa l'interpretazione dei contenuti della convenzione, delle modalità di esecuzione della stessa e delle cause di risoluzione per le controversie che insorgessero tra il Comune e l'Associazione è competente il Foro di Forlì.

Art. 12 – Disposizioni finali

- a) La presente convenzione, redatta in duplice originale, verrà registrata in caso d'uso.
- b) Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa esplicito rinvio alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti, usi e consuetudini.

Il Presidente dell'Associazione

Andrea Mele

Il Responsabile dell'Area Servizi ai Cittadini

Patrizia Pretolani



OFFERTA AGGIUNTIVA

E.N.P.A. tramite il CORPO GUARDIE ZOOFILE E.N.P.A., Nucleo Provinciale di Forlì-Cesena, assicura la vigilanza sul territorio del Comune di Castrocaro terme e Terra del Sole. In particolare tale vigilanza sarà rivolta a far rispettare quanto contenuto nelle seguenti leggi, fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dalle leggi Statali e dalle normative internazionali sui diritti degli animali recepite a livello nazionale:

L.R. 27/2000 e succ. mod. che prevede "nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina"; L. 281/91 Legge quadro sul randagismo;

L. 157/92 recante norme per la tutela della fauna selvatica nell'esercizio dell'attività venatoria;

Regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954, n.320 - D.L. 532/92 recante " Norme per la protezione degli animali durante il trasporto";

D.M. 19 aprile 1996 recante disposizioni in materia di detenzione di animali appartenenti a specie pericolose in attuazione della L.150/92;

Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 , di cui alla legge 19 dicembre 1975, n.874 e del regolamento CEE n.3626/82 e succ. mod.;

L.R. n. 2/77 "Tutela della flora spontanea protetta.....e prodotti di sottobosco";

L.R. n.11/88 "Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali";

L.R. n.24/91 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi" - D.P.R. 915/82 art. 24, limitatamente alla parte in cui prevede sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente per l'abbandono dei rifiuti urbani e speciali in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico;

R.D. 30.12.1923 artt. 24 e 26 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani (vincolo idrogeologico)";

Ordinanze comunali in materia di prevenzione e protezione degli animali;

L'E.N.P.A. tramite il CORPO GUARDIE ZOOFILE E.N.P.A. Nucleo Provinciale di Forlì-Cesena si rende inoltre disponibile a partecipare ad eventuali iniziative in caso di emergenza ecologica, danni in materia ambientale e incendi in collaborazione con gli Enti preposti, se e in quanto richiesto;

organizzare in collaborazione con l'Amministrazione Comunale corsi e conferenze onde sensibilizzare il mondo scolastico in ordine alle funzioni del Corpo Guardie Zoofile Ente Nazionale Protezione degli Animali ed ai contenuti delle normative riguardanti la prevenzione e la protezione degli animali.

l'ENPA sezione di Meldola si impegna ad intervenire, compatibilmente con i turni dei volontari, per il soccorso dei gatti randagi o incidentati a richiesta dei cittadini, delle forze dell'ordine o della stessa amministrazione Comunale, a titolo gratuito (escluse eventuali spese dovute direttamente al veterinario scelto dal proprietario dell'animale soccorso o di eventuale degenza se richiesto) Gli animali soccorsi saranno trasportati presso il servizio veterinario dell'Ausl se gatti randagi, presso o al veterinario di fiducia se animale di proprietà.

GUARDIE ZOOFILE ENPA
NUCLEO TERRITORIALE FC
Via Cavour, 206
47014 Meldola FC
IL CAPO NUCLEO